

CAMERA DEI DEPUTATI N 2073**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICCINELLI, MAROCCO, LUCCHESI, GUERRINI,
PANI MARIO, FAENZI***Presentata il 14 marzo 1978*

Modifica dell'articolo 28 del codice della navigazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 28 del codice della navigazione stabilisce che « appartengono al Demanio marittimo a) il lido del mare, i porti, le spiagge e le rade, b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che, almeno durante una parte dell'anno, comunicano liberamente con il mare, i canali utilizzabili a uso pubblico marittimo »

Si è disputato inoltre per molto tempo se i relitti o gli arenili, cioè i tratti di terra oltre la spiaggia, che vengono abbandonati dal mare che si ritira, conservino il carattere demaniale ovvero divengano bene patrimoniale dello Stato, ed è prevalsa l'opinione, divenuta ormai giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, che considera tuttora demaniali tali tratti di terra oltre la spiaggia

Controverso e invece ancora se debbano essere considerate demaniali le acque, finite al mare, che comunichino con il

mare stesso per brevi periodi, quando la comunicazione con il mare avvenga per opera dell'uomo o sia regolata dall'opera dell'uomo, oppure sia causata dalla forza degli eventi naturali, come le mareggiate. Ed è persino dubbio se può essere considerata comunicazione con il mare quella che avvenga in forma invisibile sotto o attraverso le barre di sabbia, anche quando l'acqua degli stagni e dei laghi sia salsa o salmastra e sia desumibile dalla presenza di fauna ittica marina.

Alcune recenti sentenze (1) hanno cercato di dare una interpretazione della norma in parola più ampia e meno restrittiva.

Ciò nonostante l'Amministrazione non risolve positivamente alcune delle questio-

(1) Cfr. Corte suprema di Cassazione, Sezione I civile sentenza 27 gennaio 1975, n. 316, in *Giurisprudenza costituzionale e civile*, pag. 1118.

ni controverse, che si trascinano da anni e da decenni, anche perché rimangono ancora alcuni fondati dubbi interpretativi

Al fine quindi di superare perplessità e dubbi, di rispondere alle attese delle popolazioni interessate, di garantire che beni di indubbia natura demaniale e di grande potenzialità economica vengano posti nelle condizioni di poter essere razionalmente sfruttati a beneficio delle comunità interessate, abbiamo ritenuto op-

portuno presentare la presente proposta di legge

Si propone, con essa, la modifica della lettera *b*) dell'articolo 28 del codice della navigazione, nel senso che siano considerati appartenere al demanio marittimo i bacini di acqua salsa e salmastra, che comunichino direttamente o indirettamente con il mare, anche quando la comunicazione avvenga per opera dell'uomo o sia regolata dall'opera dell'uomo o sia comunque desumibile dalla presenza di fauna ittica marina

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

L'articolo 28 del codice della navigazione è sostituito dal seguente

« Appartengono al Demanio marittimo
a) il lido del mare, i porti, le spiagge e le rade, *b*) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i canali utilizzabili a uso pubblico marittimo, i bacini di acqua salsa o salmastra, che comunichino comunque sia pure per brevi periodi dell'anno direttamente o indirettamente con il mare, anche quando la comunicazione avvenga per opera dell'uomo o sia regolata dall'opera dell'uomo, ovvero sia desumibile dalla presenza di fauna ittica marina »